

STATUTO

INDICE

1. DENOMINAZIONE E SEDE
2. DURATA
3. SCOPI SOCIALI / FINALITA'
4. SOCI
5. QUOTE ASSOCIATIVE
6. RECESSO
7. SANZIONI
8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
9. ASSEMBLEA DEI SOCI
10. ASSEMBLEA ORDINARIA
11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
12. CONSIGLIO DIRETTIVO
13. PRESIDENTE E I VICE-PRESIDENTI
14. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15. COLLABORATORI E DIPENDENTI
16. DIRETTORE
17. ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E AVANZI DI GESTIONE
18. SCIoglimento
19. NORMA GENERALE
20. CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Tra le imprese esercenti l'attività di produzione e di distribuzione di oreficeria e gioielleria, nonché le imprese, enti e società o persone fisiche direttamente o indirettamente interessate a tali attività, è costituita un'Associazione senza fini di lucro, denominata "Club degli Orafi Italia" o in breve "C.d.O. ITALIA".
L'Associazione ha sede legale in Milano.

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata dell'associazione è fissata in nove anni dalla data di costituzione e si intenderà prorogata per ulteriori periodi di 9 (nove) anni, salvo contraria decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 3 – SCOPI SOCIALI / FINALITÀ

L'Associazione ha per scopi:

- a) promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze imprenditoriale e lo sviluppo di cultura di impresa;
- b) organizzare attività formative e workshop professionali per sviluppare competenze imprenditoriali e manageriali nel settore;
- c) favorire il diffondersi tra gli associati di comportamenti ispirati alla massima serietà e correttezza professionale;
- d) diffondere la conoscenza della Associazione e delle proprie attività;
- e) promuovere, pubblicizzare ed in genere divulgare informazioni sui prodotti che utilizzano metalli preziosi, gemme e altri materiali direttamente o indirettamente afferenti all'attività orafa;

- f) svolgere opera di conciliazione in caso di contrasti tra gli Associati;
- g) mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica, le autorità ed i mezzi di informazione al fine di fornire una immagine corretta ed aggiornata della situazione economico-commerciale afferente al settore industriale e commerciale orafa e gli eventuali problemi relativi;
- h) seguire le attività, svolte dalle altre associazioni di categoria, per armonizzare gli eventuali problemi relativi, senza però un coinvolgimento diretto e/o di rappresentanza;
- i) in genere compiere o promuovere ogni attività o azione finalizzate al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

L'Associazione non ha scopo di lucro: potrà comunque svolgere nel rispetto della vigente legislazione, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga utile e necessaria al raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi e concorsi aventi oggetto e finalità conformi al presente statuto.

ARTICOLO 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci aziende, enti, persone di significativa rappresentatività nel mondo orafa.

Il Club degli Orafi aggrega le imprese orafe produttrici e della distribuzione, enti, istituzioni, associazioni e persone fisiche che, pur non operando direttamente nella produzione e commercializzazione dei preziosi, condividendo gli scopi

statutari del Club degli Orafi Italia, si adoperano al loro raggiungimento, sostenendo e/o partecipando attivamente alla vita ed alle iniziative del Club degli Orafi Italia.

L'ammissione dei Nuovi Soci deve avvenire mediante presentazione deliberata a maggioranza dal Direttivo. La proposizione della domanda di ammissione comporta, all'atto della eventuale ammissione, l'integrale accettazione dello Statuto e del relativo Regolamento in vigore all'atto della ammissione.

L'Associazione nello svolgimento delle sue iniziative può chiedere l'appoggio e/o la sponsorizzazione ad aziende pubbliche e private.

Persone, Istituzioni o Aziende che hanno avuto o hanno un ruolo particolarmente prestigioso, possono essere nominate Soci Onorari del Club senza diritto di voto né pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative annuali a carico di qualunque tipo di associato sono determinate per ciascun esercizio dall'Assemblea su proposta del Direttivo sulla base del bilancio preventivo per l'esercizio stesso, nella misura globale e sufficiente a garantire la copertura della totalità dei costi, oneri e spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il corrispondente periodo.

In caso di contestazione sulla attribuzione delle quote, i Probiviri saranno chiamati a decidere.

L'Assemblea determina le quote associative, suddivise per livelli, su proposta del Direttivo in base ad una valutazione globale dell'Associato o del richiedente.

Le quote associative dovranno essere versate nei termini e con le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

La quota associativa di competenza del nuovo Socio viene determinata in relazione al mese d'ingresso sulla base della quota annuale suddivisa per i dodicesimi e moltiplicata per il numero delle mensilità e verranno fatturate in due semestralità anticipate.

Ai sensi dell'art.24 c.c. e dell'art.5, comma IV – quinquies lettera f), 7 D.Lgs. 460/97, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

L'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità e dei diritti inviolabili della persona, l'uniformità di trattamento per tutti i soci e la parità di diritto fra uomini e donne.

ARTICOLO 6 – RECESSO

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'Associazione, entro il mese di settembre dell'anno in corso. Se non viene rispettato tale termine il Socio recedente è obbligato anche economicamente per l'anno successivo nei confronti dell'Associazione, oltre all'eventuale pagamento delle quote arretrate e scadute.

ARTICOLO 7 - SANZIONI

L'espulsione di Associati dall'Associazione è decisa dall'Assemblea su proposta dai Proviviri:

- a) per cambiamento di attività, nel caso in cui la nuova attività non rientri tra quelle che legittimano la appartenenza all'Associazione;
- b) per fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- c) per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) per gravi inadempimenti o inosservanza del presente Statuto o delle deliberazioni dell'Assemblea o qualora l'Associato tenga, nello svolgimento della propria attività, un comportamento contrario ai principi di legalità, correttezza e lealtà, ovvero allo spirito dell'Associazione.

Nei casi ritenuti meno gravi, è dei Proviviri proporre, anziché l'espulsione, un ammonimento scritto o la sospensione temporanea dalla Associazione, salvo diversa deliberazione dell'Associazione.

Sia nei casi di sospensione che in quelli di espulsione, la quota dell'Associato sospeso od espulso, ed i contributi corrisposti, non sono ripetibili a nessun titolo e restano acquisiti alla Associazione.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Direttivo

- il Presidente
- . i Vice-Presidenti tra cui il Vice-Presidente-Tesoriere
- . i Probiviri
- . i Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Associati, ovvero dai loro delegati, e dalle persone fisiche Socie.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni obbligano anche i non intervenuti o dissenzienti. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue decisioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento degli intervenuti.

Agli effetti del diritto di voto in Assemblea e dell'attribuzione del numero di voti, è seguito il seguente criterio: un voto per qualsiasi tipo di Socio.

Possono partecipare alla votazione i soci maggiorenni e qualunque sia loro qualifica. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con mezzi che consentano la prova del ricevimento da inviarsi almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il Direttivo potrà abbreviare tale termine a metà.

Il Presidente è altresì tenuto a convocare l'Assemblea ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno un quinto delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Associati che dispongano almeno della metà più uno dei voti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti di cui dispongano i delegati presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, e senza tenere conto degli astenuti.

Dopo la riunione verrà redatto il verbale da inviare ai Soci e da approvare durante l'Assemblea successiva.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- determinare le strategie ed i programmi per l'attuazione dell'oggetto dell'Associazione su proposta del Direttivo;
- eleggere il Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, da redigersi obbligatoriamente ogni anno sentita la relazione del Vice-Presidente-Tesoriere approvata dai Probiviri;
- decidere l'ammissione dei nuovi Soci dopo che il Direttivo ha espresso un suo parere vincolante;

- determinare l'entità delle quote associative dovute ai Soci su proposta del Direttivo;
- decidere su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto;
- decidere su qualsiasi altro argomento che venisse sottoposto al suo esame dal Direttivo o su cui potrà essere chiamata a decidere a richiesta di Associati che rappresentino almeno un quinto delle quote associative.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di decisione del Direttivo mediante comunicazione scritta da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, accertati dal Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata con mezzi che consentano la prova del ricevimento inviata ai Soci otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita a norma del precedente comma, prende le proprie decisioni a maggioranza e con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Spetta all'Assemblea straordinaria decidere modificazioni del presente Statuto o del Regolamento che siano state proposte dal Direttivo dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea Straordinaria decidere sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Spetta inoltre all'Assemblea straordinaria decidere sull'espulsione o sulle sanzioni di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è gestita da un Direttivo formato da un numero di Consiglieri variabile tra 5 (cinque) e 7 (sette) ed è validamente costituito se sono presenti 3 membri.

I consiglieri vengono scelti tra i soci, e sono eletti dall'assemblea, previa determinazione del numero.

I Consiglieri durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono essere revocati in qualunque tempo dall'Assemblea Straordinaria.

Le dimissioni di tre Consiglieri del Direttivo, nel caso in cui il numero dei Consiglieri dello stesso sia stato determinato in cinque, ovvero di quattro Consiglieri in altri casi, comporta la immediata decadenza dell'intero Direttivo, con la eccezione del Presidente e dei Vice-Presidenti che resteranno in carica per i soli provvedimenti urgenti e per la convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Direttivo. La nomina in Direttivo è "ad personam" e non in rappresentanza legale delle aziende. Il Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta del Presidente o da persona appositamente delegata. I "Past-Presidents" possono partecipare o sono invitati a tutte le riunioni del Direttivo, però senza diritto di voto. Inoltre, il Presidente eventualmente anche su indicazione di altri Consiglieri

del Direttivo, può invitare di volta in volta Soci e persone da coinvolgere su specifiche aree tematiche.

Il Direttivo:

- elegge il Presidente e i Vice-Presidenti;
- propone linee strategiche e programmi che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- assicura l'implementazione di tali linee strategiche e dei programmi approvati dall'Assemblea;
- dà parere vincolante all'ammissione dei nuovi Soci;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- approva l'assunzione del personale dipendente;
- decide su tutte le operazioni che rientrano tra gli scopi dell'Associazione e su ogni atto di carattere finanziario, anche eccedente l'ordinaria amministrazione, purché compreso nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad eccezione delle operazioni ed atti espressamente demandati all'Assemblea;
- decide le azioni giudiziarie che ritenga opportuno intraprendere nell'interesse dell'Associazione;
- propone all'Assemblea Straordinaria le modifiche dello Statuto;
- predisporre le quote associative, il bilancio preventivo e consuntivo nonché il rendiconto economico e finanziario, da redigersi obbligatoriamente ogni anno;
- decide sulle proposte di recesso e propone ai Probiviri la espulsione dei Soci o le altre sanzioni previste dallo Statuto.

- determina l'entità delle quote associative dovute dai Soci da proporre all'Assemblea.

Il Direttivo elegge tra i propri Consiglieri il Presidente dell'Associazione ed i Vice-Presidenti con le funzioni ed i poteri di cui al successivo Articolo 13.

Le decisioni del Direttivo si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza semplice (senza tenere conto delle astensioni) dei Consiglieri presenti a ciascuna riunione, purché siano presenti almeno tre consiglieri. In caso di parità, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE E I VICE-PRESIDENTI

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte da uno dei Vice-Presidenti.

Il Presidente resta in carica per un anno ed è rieleggibile; viene eletto in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale di fine esercizio. Il Vice-Presidente-Tesoriere viene nominato per tre anni al fine di mantenere la continuità dell'amministrazione dell'Associazione. Il Presidente o uno dei Vice-Presidenti designato rappresentano l'Associazione avanti i terzi ed in qualsiasi sede; il compimento di atti comportanti la assunzione di obbligazioni a carico della Associazione e degli atti a carattere giudiziario in sede civile, penale o amministrativa, sono riservati alla competenza del Presidente o dei Vice-Presidenti e non possono essere delegati.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti provvedono, congiuntamente o disgiuntamente:

- all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea o del Direttivo;
- all'adozione in caso di improrogabile necessità delle decisioni di urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea o del Direttivo, salvo ratifica;
- alla vigilanza sul funzionamento dell'Associazione ed a tutte le altre funzioni che siano a loro affidate dal presente Statuto o non siano espressamente affidate alla competenza di altri organi statutari.

Il Presidente, o in sua assenza, uno dei Vice-Presidenti, presiedono di diritto alle Assemblee, alle riunioni del Direttivo.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, eletti dall'Assemblea ordinaria preferibilmente tra persone estranee all'Associazione.

L'assemblea Ordinaria nomina anche il Presidente del Collegio dei Probiviri su proposta del Direttivo.

Esso decide con giudizio inoppugnabile sui ricorsi presentati dagli Associati secondo le disposizioni dello Statuto. La revisione dei conti dell'Associazione è affidata ai Probiviri.

ARTICOLO 15 - COLLABORATORI E DIPENDENTI

Gli incarichi a persone, Società' o Istituti, sono decisi dal Direttivo. Se il conferimento di detti incarichi comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, sia la retribuzione che gli altri oneri saranno a carico dell'Associazione, quale unica contraente del rapporto.

ARTICOLO 16 - DIRETTORE

L'Associazione è coordinata dal Direttore nell'implementazione delle strategie, identificate ed approvate dall'Assemblea e dal Direttivo e per l'esecuzione dell'operatività. Il Direttore può essere assunto come dipendente o avere un incarico di tipo professionale.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e del conto patrimoniale, del bilancio preventivo per l'anno successivo, nonché del rendiconto economico e finanziario, da redigersi obbligatoriamente ogni anno.

Approvati dai Probiviri il bilancio consuntivo e preventivo, il conto patrimoniale e il rendiconto economico e finanziario, verranno presentati dal Direttivo all'Assemblea per la approvazione.

È esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio con finalità analoghe o con fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662 del 23/12/96, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 460/97, dalla Legge Regionale 28/96 e dall'ulteriore vigente normativa in materia.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre Associati nominati: uno dal Direttivo, un secondo dalla parte ed un terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i primi due o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano.

CODICE DI COMPORTAMENTO

INDICE

1. PUBBLICITA'
2. PRINCIPI DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI TRA LE AZIENDE
3. I RAPPORTI CON LA CLIENTELA E FORNITORI
4. RAPPORTI CON PROGETTISTI E DESIGNERS
5. COMITATO DI DISCIPLINA
6. COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI DISCIPLINA
7. DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA
8. RIUNIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA
9. PROCEDURA PER LA EMANAZIONE DELLE DECISIONI
10. DECISIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA
11. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE
12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
13. ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA
14. UFFICI DI SEGRETERIA
15. SPESE

1. PUBBLICITA'

1.1. Ogni iniziativa pubblicitaria deve rispondere a criteri di onestà, correttezza e verità.

1.2. Essa non deve trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche del prodotto, sul titolo e sui vantaggi economici e finanziari dell'acquisto.

Di eventuali dati tecnici, statistici o di altro genere dovrà essere possibile dimostrare la veridicità.

1.3. La pubblicità dovrà essere sempre riconoscibile per tale.

1.4. La pubblicità dovrà evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione o della credulità, e non dovrà contenere espressioni od immagini tali da essere ritenute ripugnanti, indecenti, volgari o contrarie al comune sentimento del pudore.

Le aziende associate o che abbiano accettato il presente Codice di Comportamento, si impegnano ad inviare alla Segreteria del C.d.O. copia dei propri annunci pubblicitari.

1.5. Nella pubblicità deve essere evitato l'uso, l'imitazione o comunque lo sfruttamento, diretto o indiretto, degli altrui segni distintivi o slogan, anche se relativi a prodotti non concorrenti.

1.6. La pubblicità comparativa non è ammessa; è vietata, anche al di fuori della attività pubblicitaria, ogni denigrazione dei prodotti o dell'attività di altre imprese, anche se non nominate.

2. PRINCIPI DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI TRA LE AZIENDE

2.1. I rapporti tra le aziende saranno regolati dai normali principi di concorrenza corretta e leale.

2.2. E' considerato particolarmente contrario ai principi di correttezza professionale e di lealtà nella concorrenza porre in essere comportamenti atti a danneggiare altre aziende associate o che abbiano sottoscritto il Codice mediante la sottrazione, anche solamente tentata, di personale dipendente, di dirigenti o funzionari, di agenti o rappresentanti, ove ciò avvenga offrendo a detto personale, fermo restando che le aziende sono tenute a non frapporre indebiti ostacoli alla libera mobilità dei dipendenti. In ogni caso dovranno essere presentate prove dell'illecito.

2.3. È considerato atto gravemente contrario ai principi di correttezza professionale l'imitazione dei prodotti creati da terzi, anche se essi non siano tutelati da brevetti per invenzione industriale, modello di utilità od ornamentale. A tale fine, verrà istituito un servizio di deposito dei modelli, servizio di cui potranno valersi anche aziende non associate al C.d.O. ma che abbiano adottato il presente Codice di Comportamento.

2.4. È considerato atto contrario ai principi di correttezza il compimento di atti tendenti a venire a conoscenza di tecnologie, formule o procedimenti segreti di altre aziende, o di progetti anche di carattere commerciale che queste non abbiano ancora divulgato.

3. I RAPPORTI CON LA CLIENTELA E FORNITORI

3.1. Nei rapporti con la clientela, ciascuna azienda dovrà informare il proprio comportamento alla maggiore correttezza e chiarezza, specie per quanto riguarda la redazione delle condizioni generali di vendita. Le aziende non dovranno frapporre indebiti ostacoli al passaggio di un cliente ad altro fornitore e tuttavia dovranno astenersi dal praticare condizioni di vendita o proporre offerte palesemente difformi dai normali comportamenti commerciali e dalle condizioni generali praticate sul mercato.

3.2 Le forniture a clienti italiani od esteri dovranno rispondere alle normative e agli usi in essere nei vari paesi.

Richieste che possono far presupporre comportamenti illeciti dei compratori, dovranno essere rifiutate.

3.3. È considerato atto di eccezionale gravità la falsa indicazione del titolo del metallo.

3.4. Gli Associati e le aziende che abbiano sottoscritto il Codice di Comportamento si impegnano a non trarre in inganno i clienti e i consumatori circa le caratteristiche delle pietre preziose, semi-preziose e non preziose utilizzate per la fabbricazione dei loro prodotti.

3.5. Ad uguale chiarezza o correttezza dovrà essere informato il comportamento nei confronti dei fornitori.

4. RAPPORTI CON PROGETTISTI E DESIGNERS

4.1. Nei rapporti con progettisti e/o designers, le aziende operano con la massima chiarezza in sede di redazione e conclusione dei relativi contratti e di specificazione dei rispettivi obblighi e diritti.

5. COMITATO DI DISCIPLINA

5.1. Eventuali violazioni delle generali norme sulla lealtà della concorrenza o degli specifici principi adottati col presente regolamento saranno accertate da un Comitato di Disciplina.

5.2. Esso esaminerà i casi di infrazione che gli verranno sottoposti ed emetterà le eventuali sanzioni a norma dei seguenti articoli e secondo la procedura in essi stabilita.

5.3. Il Comitato di Disciplina opera e decide secondo il proprio libero convincimento e non in funzione della difesa di interessi di categoria.

5.4. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri del Comitato di Disciplina dovranno operare con la massima riservatezza.

6. COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI DISCIPLINA

6.1. Il Comitato di Disciplina è composto di cinque membri. Ne fanno parte di diritto i Probiviri del C.d.O.;

gli altri due membri vengono nominati dal Direttivo del C.d.O. tra esperti in materia di diritto della concorrenza.

I membri del Comitato di Disciplina restano in carica un triennio ed i due membri che non ne fanno parte di diritto possono essere riconfermati.

Il Comitato di Disciplina potrà avvalersi di tecnici e/o esperti nelle diverse aree.

6.2. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, che svolgerà le funzioni del primo in caso di impedimento. Qualora, nel corso del triennio, uno dei membri venisse a mancare per rinuncia all'incarico od altra ragione, il Direttivo procederà senza ritardo alla nomina di un altro membro che rimarrà in carica sino alla fine del triennio. Il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, manchi di intervenire a tre sedute consecutive del Comitato, verrà considerato decaduto e si procederà alla sua sostituzione nel modo sopra specificato.

7. DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA

7.1. Il Comitato di Disciplina decide a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque membri. In caso di parità prevale la tesi che ha riportato il voto del Presidente o del Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo.

8. RIUNIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA

Il Comitato di Disciplina si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede del C.d.O. ogni volta che se ne presenti la necessità.

9. PROCEDURA PER LA EMANAZIONE DELLE DECISIONI

9.1. Il Comitato di Disciplina emette le proprie decisioni:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di una parte, associata al C.d.O. o che abbia sottoscritto o sottoscritta per l'occasione il presente Codice di Comportamento, la quale si ritenga lesa da

comportamenti non conformi al presente Codice da parte di una azienda che lo abbia accettato.

9.2. Nel secondo caso, la parte interessata dovrà chiedere l'apertura di un procedimento con richiesta diretta al Presidente del Comitato di Disciplina mediante istanza scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti.

Nel caso si tratti di non aderenti al C.d.O., questi dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione del presente regolamento di disciplina e di sottomissione alla decisione del Comitato. Ricevuta l'istanza, il Comitato di Disciplina fisserà la data di una udienza preliminare. Alla parte interessata convenuta, oltre alla data dell'udienza dovrà essere trasmessa, entro gli stessi termini, anche copia della istanza di controparte e degli eventuali documenti prodotti.

9.3. Alla udienza preliminare le parti interessate potranno comparire assistite dai propri legali od esperti, in numero non superiore a tre. Se il Comitato di Disciplina dovesse ritenere la pratica sufficientemente istruita, emetterà immediatamente la propria decisione.

9.4. Qualora invece il Comitato di Disciplina dovesse ritenere la pratica bisognevole di ulteriore istruttoria, provvederà in tal senso, richiedendo alle parti o a terzi le informazioni ritenute necessarie ed emetterà la propria decisione entro i 30 giorni successivi all'apertura della procedura.

10. DECISIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA

10.1. Il Comitato di Disciplina, ove ritenga infondata o comunque non provata una accusa di violazione delle norme di correttezza professionale, emetterà una decisione motivata di non luogo a procedere.

10.2. Diversamente, potrà adottare nei confronti della parte interessata le decisioni che riterrà più opportune ed in particolare raccomandazioni, censure, diffide a cessare l'attività non corretta ed a compiere gli atti necessari a porvi rimedio. Tali decisioni sono definitive ed adottabili anche cumulativamente tra loro.

Il Comitato di Disciplina potrà altresì disporre la pubblicazione della propria decisione su organi di stampa e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, l'espulsione dal C.d.O. della azienda responsabile della violazione.

11. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE

11.1. Le decisioni saranno comunicate alle parti interessate e rimarranno depositate presso la Segreteria per un periodo di 20 giorni.

11.2. Qualora la decisione comporti, per la parte interessata, un obbligo di fare o di cessare una determinata attività, e tale parte non fornisca la prova di avere compiuto o di aver cessato di compiere detta attività entro il termine assegnatole dal Comitato di Disciplina, questo, riunito su convocazione del Presidente, potrà disporre l'espulsione immediata della parte interessata dal C.d.O..

11.3. La sanzione della pubblicazione della decisione e del mancato adempimento su organo di stampa, sarà l'unica possibile nel caso di parte che abbia accettato il Codice di Disciplina non essendo associata al C.d.O.

12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

12.1. Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti articoli dovranno essere fatte alle parti che ne hanno diritto a cura della Segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede della parte interessata, risultante dalla domanda di ammissione al C.d.O., dalla dichiarazione di accettazione del Codice di Disciplina o nella istanza di apertura del procedimento.

13. ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI DISCIPLINA

13.1. Ove ne venga in qualsiasi momento concordemente richiesto dalle parti, il Comitato di Disciplina potrà svolgere le funzioni di arbitro amichevole compositore. In tal caso, le parti stipuleranno un atto di compromesso e, alla sottoscrizione di questo, il Comitato di Disciplina dichiarerà la procedura estinta.

Il lodo dovrà essere di regola pronunciato entro i 60 giorni successivi alla stipula del compromesso.

13.2. Qualunque parte interessata potrà inoltre chiedere al Comitato di Disciplina parere preventivo circa la conformità ai principi di correttezza professionale, di iniziative che la stessa parte interessata ritenga o abbia intenzione di porre in esse.

L'istanza per l'ottenimento del parere preventivo dovrà essere rivolta alla Presidenza del Comitato con la necessaria documentazione.

Attraverso il Comitato di Disciplina, potranno essere richieste alla parte interessata ulteriori informazioni.

Il Comitato di Disciplina esprimerà il proprio parere con riserva di veridicità e completezza dei dati forniti.

14. UFFICI DI SEGRETERIA

Le funzioni di Segreteria per le attività del Comitato di Disciplina saranno svolte dalla Segreteria del C.d.O.

15. SPESE

Le spese necessarie al funzionamento del Comitato di Disciplina saranno a carico del C.d.O.

Il Comitato di Disciplina può tuttavia proporre al Direttivo del C.d.O. l'istituzione di un contributo di procedura a carico della parte interessata istante, di importo e da versarsi con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Comitato di Disciplina.